

# **COMUNE DI BODIO LOMNAGO**

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE PER IL CONTROLLO DELL' ACUSTICA AMBIENTALE**

---

Legge 26.10.1995, n. 447 e s.m.i. Legge Regionale 10.08.2001, n. 13 e s.m.i

Approvato con deliberazione di C.C. n.7 del 29/03/2012

Pubblicato dal 18-04-2012 al 02-05-2012

Ripubblicato dal 03-05-2012 al 18-05-2012

Modificato con deliberazione di C.C. n.29 del 30/09/2013

Pubblicato dal 07-10-2013 al 21-10-2013

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 Norme di riferimento e campo di applicazione**

**Art. 2 Esclusioni**

**TITOLO II  
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE  
A CARATTERE TEMPORANEO**

**Art. 3 Definizione**

**SEZIONE A  
Cantieri Edili e Stradali**

**Art. 4 Impianti ed attrezzature**

**Art. 5 Orari dei cantieri edili e stradali ed assimilabili**

**Art. 6 Limiti massimi**

**Art. 7 Emergenze**

**Art. 8 Autorizzazioni emissioni acustiche nei cantieri**

**SEZIONE B  
Manifestazioni temporanee all'aperto,  
feste popolari ed assimilabili**

**Art. 9 Definizioni e attività**

**Art. 10 Limiti ed orari**

**Art. 11 Autorizzazioni emissioni acustiche manifestazioni e feste**

**TITOLO III  
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE NELLE  
STRUTTURE FISSE DESTINATE A PUBBLICO SPETTACOLO**

**Art. 12 Definizioni e attività**

**TITOLO IV  
ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE INCOMODE**

**Art. 13 Macchine e impianti per il giardinaggio**

**Art. 14 Dispositivi acustici antifurto**

**Art. 15 Altoparlanti**

**Art. 16 Gestione attività economico-produttive con pubblico**

**Art. 17 Condizionatori**

**TITOLO V  
DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

**Art. 18 Opere soggette alla presentazione della documentazione di impatto acustico.**

**Art. 19 Contenuto della documentazione di impatto acustico**

**Art. 20 Piani di risanamento acustico delle imprese**

**Art. 21 Permesso di Costruire/Denuncia di inizio attività e agibilità.**

**TITOLO VI  
EMISSIONI SONORE DERIVANTI DA TRAFFICO VEICOLARE E  
SERVIZI PUBBLICI**

**Art. 22 Norme generali**

**Art. 23 Contenimento e abbattimento**

**Art. 24 Interventi sulla viabilità e sui servizi pubblici**

**TITOLO VII  
CONTROLLI E SANZIONI**

**Art. 25 Ordinanze**

**Art. 26 Misurazioni e controlli**

**Art. 27 Sanzioni amministrative**

**Art. 28 Rilevamenti fonometrici**

**Art. 29 Abrogazioni**

**Art. 30 Modifiche**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Norme di riferimento e campo di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" e della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "*Norme regionali in materia di inquinamento acustico*".
2. E' parte integrante del presente regolamento la zonizzazione acustica del territorio comunale approvata con deliberazione consiliare n. 49 del 28.11.2007 che, nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 14.11.1997, suddivide il territorio in zone omogenee corrispondenti alle seguenti prime cinque classi:

#### **CLASSE I: Aree particolarmente protette**

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

#### **CLASSE II: Aree prevalentemente residenziali**

Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

#### **CLASSE III: Aree di tipo misto**

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

#### **CLASSE IV: Aree di intensità attività umana**

Aree urbane interessate da intensità di traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

#### **CLASSE V: Aree prevalentemente industriali**

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Non si è ritenuto di classificare alcuna area di codesto Comune in Classe VI "Aree esclusivamente industriali" in quanto nessuna area ne presenta le caratteristiche.

### **Art. 2 Esclusioni**

1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad attività industriali od artigianali, senza diffusione di rumori nell'ambiente esterno, per le quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo n. 277 del 15.8.1991.

2. E' escluso dal campo di applicazione del presente regolamento il suono delle campane collegato con funzioni liturgiche, in quanto tale sorgente sonora rientra nell'attività tutelata dall'art. 2 dell'Accordo tra Stato e Santa Sede del 18 /2/1984 ed è disciplinato dagli organi diocesani locali. Tale esclusione si applica, altresì, per il suono delle campane al di fuori del collegamento con funzioni liturgiche, quale lo scandire delle ore o altro.  
Il suono delle campane al di fuori del contesto liturgico, la loro riproduzione mediante diffusori acustici, l'uso di amplificatori per riprodurre musica sacra e/o celebrazioni liturgiche rientrano nell'applicazione della normativa sui limiti acustici, come per qualsiasi altra fonte sonora.
3. L'attività oratoriale viene parificata all' attività liturgica e quindi non soggetta alla normativa vigente, ma tutelata dal sopraccitato accordo tra Stato e Santa Sede, quando connessa all'esercizio dell'attività educativa oratoriale e pastorale/liturgica. Viene regolata dalla normativa vigente e parificata alle attività citate nel successivo Titolo II, sezione B del presente Regolamento, quando connessa ad attività ludico/sportive.
4. Dal medesimo regolamento vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, volume di radio-tv, uso di strumenti musicali per diletto, giochi dei bambini, ecc. cui provvede il primo comma dell'art. 659 del Codice Penale.

## **TITOLO II DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO**

### **Art. 3 Definizione**

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio.

### **SEZIONE A Cantieri Edili e Stradali**

### **Art. 4 Impianti ed attrezzature**

1. In caso di attivazione di cantieri edili, stradali e assimilabili, le macchine e gli impianti in uso dovranno operare in conformità alle direttive U.E. in materia di emissione acustica ambientale. Dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.
2. Gli avvisatori acustici dei cantieri potranno essere utilizzati nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche .
3. In via generale se i cantieri non hanno abitazioni e/o uffici nelle immediate vicinanze, oppure quando la natura degli scavi o dei lavori è tale da non presupporre il superamento dei limiti, costituisce facoltà e non obbligo la presentazione di documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

## **Art. 5 Orari dei cantieri edili e stradali ed assimilabili**

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nell'orario:
  - INVERNALE (dal 1° ottobre al 31 marzo): dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle 13,30 alle 18,00
  - ESTIVO (dal 1° aprile al 30 settembre): dalle 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 19,00
2. L'attivazione di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, seghe circolari, ecc.) e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti altri appartamenti e/o uffici in uso, è consentito solo nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 18,00; in particolare l'uso di macchine le cui emissioni certificate sono superiori a 75 db(A), deve essere limitato nell'orario compreso tra le ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali, o di potatura ed abbattimento di alberi ed assimilabili, è consentita solo nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 19,00, previa opportuna comunicazione al Responsabile dell'ufficio SUAP.
4. Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità, l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali è consentita anche in orari notturni, previa comunicazione al Responsabile dell'ufficio SUAP, utilizzando il mod. 1 o 2 del presente Regolamento.
5. Sono fatte salve eventuali condizioni di urgenza.

## **Art. 6 Limiti massimi**

1. I limiti assoluti da non superare relativamente alle sorgenti sonore continue (a titolo esemplificativo: generatori di corrente elettrica, stazione di betonaggio, ecc.), provenienti da cantieri edili e assimilabili, sono: 70 dB(A) per un limite temporale di 8 ore al giorno, in fascia oraria diurna e di 5 ore in fascia oraria serale + notturna ( 2ore serali + 3 ore notturne).

## **Art. 7 Emergenze**

1. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è automaticamente concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, senza necessita di istanza alcuna.

## **Art. 8 Autorizzazioni emissioni acustiche nei cantieri**

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere che rispettano i limiti e che non hanno abitazione e/o uffici nelle immediate vicinanze, oppure quando la natura degli scavi è tale da non presupporre il superamento dei limiti, è subordinato alla presentazione al Responsabile dell'ufficio SUAP dell'allegato mod. 2 contestualmente alla denuncia inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i.

Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di chiedere integrazioni, espletare controlli o inibire l'attività.

2. Per cantieri di durata superiore ai 15 giorni o per cantieri che non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore e il rispetto dei limiti di orario, il responsabile del cantiere dovrà richiedere al Comune il rilascio di specifica autorizzazione in deroga.

L'autorizzazione in deroga è rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 10 agosto 2001 n.13, acquisendo, se ritenuto necessario, il parere dell'ARPA e può essere subordinata alla presentazione della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

3. L'autorizzazione potrà contenere comunque prescrizioni tra cui ad esempio il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi o la messa in opera di particolari schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

## **SEZIONE B**

### **Manifestazioni temporanee all'aperto, feste popolari ed assimilabili**

## **Art. 9 Definizioni e attività**

1. Sono manifestazioni a carattere temporaneo soggette alle disposizioni del presente regolamento, e come tali possono usufruire della deroga dei limiti di legge (art. 6 c.1 *lettera h* L. 447/95) i concerti, gli spettacoli, cinema all'aperto, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally, ecc.), con l'impiego di sorgenti sonore amplificate e non e con allestimenti temporanei.
2. Le feste private, che comportino l'uso di apparecchiature musicali e/o di strumenti musicali sono soggette alle medesime disposizioni dell'art. 9 c. 1.
3. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge

le attività di intrattenimento, quest'ultime esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande autorizzata e qualora non superi le 16 giornate consecutive nell'arco di un anno solare.

4. Le attività indicate nei commi precedenti non possono essere effettuate nelle aree adiacenti alle case di cura e riposo.
5. E' vietato su tutto il territorio comunale lo sparo di artifici pirotecnici e/o il loro utilizzo, anche se non esplodenti.
6. E' inoltre vietato lanciare apparecchiature funzionanti ad aria calda , quali ad esempio le c.d. lanterne cinesi

#### **Art. 10 Limiti ed orari**

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate nell'articolo precedente è consentito nel limite orario delle ore 24,00.
2. I limiti delle emissioni sono quelli stabiliti dal D.P.C.M. 16.04.1999, n. 215 *"Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"*.
3. I limiti del comma 2 sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso privato potenzialmente esposti ai livelli più elevati.
4. Le manifestazioni sportive non rumorose sono sempre consentite in orario diurno. Le manifestazioni sportive si possono svolgere in orario serale o notturno dalle ore 21,00 alle ore 24,00, ma se comportano emissioni rumorose, deve essere richiesta la deroga.
5. Per le attività sportive/motoristiche si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 3.04.2001, n. 304.
6. I circhi, i luna park e le attività musicali all'aperto possono svolgere la propria attività con i seguenti orari:
  - Dalla domenica al giovedì fino alle ore 23,00;
  - Dal venerdì al sabato fino alle ore 24,00.
7. Il Comune potrà ordinare, di volta in volta, prescrizioni diverse secondo il luogo in cui si colloca la manifestazione, soprattutto in considerazione del disturbo che la stessa potrebbe arrecare alla popolazione residente. In particolare potrà stabilire orari più restrittivi e limitazioni per le singole sorgenti di rumore.

#### **Art. 11 Autorizzazioni emissioni acustiche manifestazioni e feste**

1. Le attività che superano i limiti, contestualmente alla presentazione della comunicazione relativa all'attività temporanea che verrà svolta devono formulare ( mod.3) al Responsabile del SUAP, specifica richiesta in deroga ai sensi e per gli effetti dell' art. 6 c.1 *lettera h* L. 447/95.
2. I pubblici esercizi che intendono svolgere feste, spettacoli e/o intrattenimenti musicali sia all'aperto che al chiuso, contestualmente alla comunicazione / richiesta di autorizzazione relativa alla attività temporanea da svolgere dovranno depositare al Responsabile del SUAP apposita richiesta in deroga come da allegato mod. 3. Il Responsabile del SUAP può autorizzare deroghe a quanto stabilito dalla normativa nazionale e dal



presente regolamento,

previa presentazione della relazione di impatto acustico descrittiva dell'attività, redatta da tecnico competente in acustica e con planimetria dettagliata dell'area con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati. Ai sensi dell'art. 8 c. 3 *lettera d* della LR 13/2001, i titolari delle attività sopra menzionate dovranno dare avviso agli insediamenti circostanti .

### **TITOLO III**

#### **DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE NELLE STRUTTURE FISSE DESTINATE A PUBBLICO SPETTACOLO**

#### **Art. 12 Definizioni e attività**

1. In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, al trattenimento ed allo spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, circoli privati e similari, bar con attività prevalente di trattenimento, insediamenti per la pratica degli sports ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite massimo previsto dal DPCM 16.04.1999, n. 215.
2. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n. 447/1995 e del DPCM 14.11.1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo A.R.P.A.
3. Ai responsabili dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quale ad esempio chiusura delle portiere degli autoveicoli e vociare degli avventori, informando tempestivamente le Forze di Polizia, ove necessario.
4. Le attività rumorose con caratteri di permanenza svolte nei locali di pubblico spettacolo sono subordinate a valutazione di impatto acustico, che è richiesta in tutti i casi di realizzazione ex novo della struttura, trasformazione o consistente modifica, in sede di presentazione della pratica edilizia.
5. Nei subentri nella gestione dei locali indicati nei commi precedenti, la valutazione di impatto acustico non deve essere prodotta all'Amministrazione Comunale solo nel caso in cui il cedente avesse già provveduto in tal senso con il parere favorevole dell'ARPA e non vengono apportate modifiche della struttura in sede di subentro.

### **TITOLO IV**

#### **ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE INCOMODE**

#### **Art. 13 Macchine e impianti per il giardinaggio**

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 19,00. Nei giorni festivi tale uso è consentito dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

2. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti.

#### **Art. 14 Dispositivi acustici antifurto**

1. I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 2 minuti primi , con possibilità di due ripetizioni di altri 2 minuti primi dopo una pausa di 1 minuto primo.
2. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dal D.P.C.M. 1.03.1991. Il segnale non deve superare la durata complessiva di 3 minuti primi, anche se intermittente.
3. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

#### **Art. 15 Altoparlanti**

1. L'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario (pubblicità fonica), deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale ed è consentito nell'ambito delle limitazioni poste ai sensi del vigente Codice della Strada e da altre normative locali e nazionali.
2. L'uso di altoparlanti e/o altri diffusori acustici in postazioni mobili o fisse, per uso continuo o saltuario deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile della Polizia Locale anche in deroga ai limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale.

#### **Art. 16 Gestione attività economico-produttive con pubblico**

1. Ai responsabili delle attività insediate sul territorio comunale (gestori di locali pubblici, gestori di impianti automatici di autolavaggio, distributori carburante self-service, distributori di tabacchi, videocassette, distributori di bevande all'aperto, ecc.) è fatto obbligo di vigilare affinché i frequentatori delle attività stesse evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata informando tempestivamente le Forze di Polizia, ove necessario.
2. L'impiego di apparecchiature rumorose nell'ambito dei sistemi di autolavaggio self-service (es.: aspiratori automatici, lavajet, ecc.), installati nelle zone residenziali è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 22,00 e nei giorni festivi dalle ore 10,00 alle 20,00.
3. Qualora nell'ambito dei servizi self-service installati nelle zone residenziali, in aree aperte al pubblico, si manifestassero comportamenti dei frequentatori dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, il Sindaco può prevedere la sospensione totale o parziale dell'autorizzazione.

## **Art. 17 Condizionatori e refrigeratori**

1. I condizionatori ed i refrigeratori devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tale da non creare emissioni di aria calda e di rumore, con valori che superano i limiti di emissione previsti dalla classificazione acustica e i limiti differenziali previsti dalla normativa vigente.
2. I condizionatori ed i refrigeratori devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida.
3. Ove necessario il Comune ha facoltà, anche dopo l'installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e/o del refrigeratore e la posizione reciproca rispetto alle altre abitazioni, firmata da tecnico competente o rilasciata dalla casa costruttrice del condizionatore al momento dell'acquisto.
4. Ciascun condizionatore e/o refrigeratore deve essere munito di marcatura CE e relativa Certificazione di Conformità e del libretto di uso e manutenzione da tenere a disposizione del personale addetto ai controlli.
5. I condizionatori a servizio di ospedali o case di cura, possono essere utilizzati purché sia dimostrato il rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

## **TITOLO V DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

### **Art. 18 Opere soggette alla presentazione della documentazione di impatto acustico.**

1. Sono soggetti alla presentazione della documentazione di impatto acustico:
  - progetti relativi a immobili e infrastrutture da adibire ad impianti produttivi, attività commerciali, sportive e ricreative, centri commerciali e grandi infrastrutture;
  - la dichiarazione di inizio di attività produttiva prevista dall' art. 3 della L.R. 27.3.2007 n. 8;
  - edifici di civile abitazione, limitatamente agli impianti condominiali, per gli impianti di riscaldamento e/o condizionamento;
  - progetti di infrastrutture ferroviarie e stradali.
2. Sono, inoltre, soggette alla presentazione della documentazione di impatto acustico, a cura dei soggetti titolari dei progetti o delle opere, le domande volte ad ottenere la trasformazione, ristrutturazione, ampliamenti di:
  - impianti produttivi, attività commerciali, sportivi e ricreative, centri commerciali e grandi infrastrutture;
  - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali), secondo la classificazione di cui alla normativa vigente;
  - discoteche, circoli privati e pubblici esercizi in locali anche se non sono inseriti o sono strutturalmente connessi ad edifici nei quali vi sono locali destinati ad ambiente abitativo e che durante lo svolgimento della loro attività prevedono almeno una delle seguenti condizioni:

- l'utilizzo di grossi impianti o apparecchiature per la refrigerazione di alimenti e bevande.
  - l'aspirazione e la ventilazione, il condizionamento e la climatizzazione anche non strutturalmente connessi ad ambienti abitativi e funzionanti anche in periodo notturno;
  - l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
  - impianti sportivi e ricreativi;
  - ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
4. La documentazione di impatto acustico o di previsione di impatto acustico, da presentare ai sensi dei commi precedenti, deve prevedere ogni tipo di sorgente sonora presente nel contesto produttivo. A titolo esemplificativo anche i mezzi utilizzati per la movimentazione dei materiali, le apparecchiature quali altoparlanti, per le comunicazioni aziendali, percepibili all'esterno dell'azienda o le sirene di segnalazione.
- E' ammessa l'autocertificazione così come previsto dalla L. 12.07.2011, n.°106 e dall'art. 7 della LR 13 /2001, da presentarsi mediante il mod.5.
4. E' obbligatorio produrre una Valutazione Previsionale del Clima Acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
- scuole in genere compreso gli asili nido;
  - ospedali, case di cura, case di riposo o soggiorno;
  - discoteche;
  - impianti sportivi e ricreativi;
  - parchi pubblici urbani ed extraurbani,

#### **Art. 19 Contenuto della documentazione di impatto acustico**

1. Il contenuto della documentazione di impatto acustico, a firma di un tecnico competente in acustica ai sensi del D.P.C.M. 31/3/98, dovrà tenere conto dei criteri e degli indirizzi previsti delle norme nazionali e regionali e dalle disposizioni tecniche vigenti.

In particolare il contenuto della documentazione di cui al precedente comma dovrà essere conforme alle indicazioni di cui alle normative regionali vigenti.

#### **Art. 20 Piani di risanamento acustico delle imprese**

Il piano di risanamento acustico di cui all'art. 15,c. 2, della L. 447/1995, redatto dall'impresa interessata secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, dovrà essere realizzato entro il termine massimo di trenta mesi dalla presentazione del piano stesso all'Ufficio tecnico del Comune.

Se il piano, nell'ambito del tempo stabilito per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a completare il risanamento acustico, presenta degli stadi intermedi di intervento, deve anche prevedere per ciascuno di questi stadi la verifica fonometrica relativa.

Tale verifica deve essere effettuata da un tecnico competente in acustica ambientale abilitato od in alternativa da tecnico dell'Arpa.

I risultati di tali verifiche, dovranno essere trasmessi all'Ufficio Tecnico del Comune entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del periodo stabilito per la realizzazione dello stadio intermedio di intervento.

Deve inoltre essere congiuntamente prodotta all'Ufficio tecnico tutta quella documentazione

( fatture, bolle, ecc.) utile a documentare il procedere degli interventi di risanamento acustico nell'ambito degli stadi intermedi.

Il mancato rispetto degli obblighi di trasmissione delle verifiche e della documentazione di cui ai capoversi che precedono determinerà l'adozione , previa contestazione e nel rispetto del contraddittorio ai sensi degli art. 7 e seguenti della L. 241/90, dei poteri di controllo, sostitutivi e sanzionatori previsti dalla vigente normativa regionale in materia.

### **Art. 21 Permesso di Costruire/Denuncia di inizio attività e agibilità.**

1. Il rilascio di permesso di costruire/denuncia di inizio attività e agibilità per le opere previste nell'articolo 18 è subordinato alla valutazione della documentazione di impatto acustico.
2. La documentazione previsionale dell'impatto acustico deve essere presentata congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente del permesso abilitativo all'uso dell'immobile, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
3. Il Servizio competente interessato al rilascio dell'atto può richiedere un parere e/o una valutazione sulla documentazione presentata ai competenti organi tecnici preposti (Arpa).
4. Ai fini dell'agibilità dovrà essere prodotta idonea documentazione che attesti il rispetto dei valori limite di isolamento passivo ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

## **TITOLO VI**

### **EMISSIONI SONORE DERIVANTI DA TRAFFICO VEICOLARE E SERVIZI PUBBLICI**

#### **Art. 22 Norme generali**

1. Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture stradali è disciplinato dal DPR n. 142/2004.
2. La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dall'ARPA in collaborazione con i competenti uffici comunali.

#### **Art. 23 Contenimento e abbattimento**

1. Per quanto possibile, negli assi viari-urbani ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da loro prodotto, mentre negli assi viari secondari si privilegeranno interventi di moderazione del traffico.

2. Al fine di abbattere la rumorosità prodotta dal traffico, è vietato:
  - fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;
  - eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità;
  - eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità;
  - trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
  - utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
  - attivare dalle ore 22,00 alle ore 6,00, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari;
  - azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dei casi di necessità.
3. Il contenimento di altre emissioni è previsto anche da altre norme e prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 285/1992 (C.d.S.).

#### **Art. 24 Interventi sulla viabilità e sui servizi pubblici**

1. I principali provvedimenti sulla disciplina del traffico e le riorganizzazioni dei servizi pubblici urbani devono essere sottoposti a Valutazione di impatto Acustico. A tale proposito sono, in particolare, soggetti a Valutazione di impatto Acustico:
  - Il Piano Generale Urbano del Traffico;
  - Raccolta rifiuti e pulizia delle strade.

## **TITOLO VII CONTROLLI E SANZIONI**

### **Art. 25 Ordinanze**

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 27 del presente regolamento, in caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
2. Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:
  - limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
  - limiti d'orario per l'esercizio di attività pubbliche commerciali, specifiche per ogni materia;
  - particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

### **Art. 26 Misurazioni e controlli**

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.
2. L'attività di controllo è demandata agli Enti tecnici competenti ARPA, alle Forze di Polizia ed in particolare al Servizio di Polizia Locale.

### **Art. 27 Sanzioni amministrative**

1. Fermo restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste ex lege, le inosservanze alle disposizioni del presente regolamento sono punite con il pagamento di una somma compresa nei limiti di cui all'art. 7-bis DLgs 267/00, determinata precisamente da un minimo di Euro 83,00 fino ad un massimo di Euro 500,00.
2. Qualora un'attività dia luogo ad emissioni sonore superiori ai limiti vigenti e/o ai limiti autorizzati in deroga ed è già stata diffidata e/o gli è stata ordinata la bonifica acustica e/o gli è stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente regolamento, l'Autorità competente, con propria Ordinanza, provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività. Con la stessa ordinanza l'Autorità competente può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività, se non individuabile detta sorgente sonora. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

3. Il responsabile dell'attività oggetto di provvedimento di cui al comma precedente, può, previa messa in atto di adeguati procedimenti di contenimento dell'inquinamento acustico/ bonifica, presentare idonea documentazione attestante gli interventi effettuati e richiedere la revoca dei provvedimenti sospensivi di cui al comma 2, salvi i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, qualora il fatto costituisca reato.

#### **Art. 28 Rilevamenti fonometrici**

Ai sensi dell'art.15 della L.R. 10 agosto 2001 n. 13, l'ente tecnico deputato ai controlli, alle misurazioni ed all'emissione del parere tecnico è l'Arpa.

#### **Art. 29 Abrogazioni**

E' abrogata ogni norma incompatibile con il presente regolamento, che sia contenuta in altri regolamenti e/o ordinanze comunali.

#### **Art. 30 Modifiche**

Le modifiche al presente regolamento ,che rivestano carattere di adeguamento normativo e/o di tipo procedurale sono assunti dalla Giunta Comunale



**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ  
RUMOROSA TEMPORANEA  
( mod. 1)**

Marca  
da bollo

*Al Comune di Bodio Lomnago  
Ufficio Tecnico*

**Il sottoscritto:** \_\_\_\_\_

**In qualità di:** \_\_\_\_\_

**Della ditta:** \_\_\_\_\_

**Sede legale:** \_\_\_\_\_

**Tel.:** \_\_\_\_\_ **Fax:** \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

L' autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

al giorno dalle ore alle ore \_\_\_\_\_ In deroga  
agli orari / ai limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

Da effettuarsi in via \_\_\_\_\_ Dal giorno \_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

**Allega la seguente documentazione:**

- I) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- II) Copia documento d'identità a valersi quale autenticazione della sottoscrizione che segue.
- III) Relazione tecnico-descrittiva redatta da un Tecnico Competente in Acustica. sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede

Luogo e data,

\_\_\_\_\_

*Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

**Cantieri e Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili:  
Comunicazione di attività rumorosa temporanea nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa e dal regolamento comunale .( mod. 2)**

**Al Comune di Bodio Lomnago**  
*Ufficio Tecnico*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

In qualità di:

Della  manifestazione  ditta \_\_\_\_\_  
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice).

Sede legale \_\_\_\_\_  
(via, n. civico, telefono, fax).

**COMUNICA**

Dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

In via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ mapp. \_\_\_\_\_

Si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

**Allega la seguente documentazione:**

- I) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- II) Copia documento d'identità a valersi quale autenticazione della sottoscrizione che segue
- III) Relazione descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede

Data \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

**Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabile: Domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa (mod. 3)**

Marca da  
bollo

**Al Comune di Bodio Lomnago**  
*Ufficio Tecnico*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

In qualità di \_\_\_\_\_

Della  manifestazione  ditta

\_\_\_\_\_  
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice).

Sede legale \_\_\_\_\_  
(Comune, via, n. civico, telefono, fax).

**CHIEDE**

Ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione in deroga per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

Da effettuarsi dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

In deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni: \_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

**Allega le seguenti documentazioni:**

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Copia documento d'identità a valersi quale autenticazione della sottoscrizione che segue;
- 3) Relazione tecnico-descrittiva redatta da un Tecnico Competente in Acustica, sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede

Luogo e Data, \_\_\_\_\_

*Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informata/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

## AUTOCERTIFICAZIONE

### SULLA PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

#### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Ai sensi ed effetti di cui all'art. 47 dpr 28/12/2000 n. 445  
Con le modalità previste dall'art. 38 del Decreto medesimo  
Ai sensi della l.r. 10/08/2001 n. 13 di cui all'art. 5 comma 4

Il sottoscritto:

Cognome.....nome.....  
Nato a .....il.....  
Residente a .....via.....n.....  
In qualità di  titolare  legale rappresentante  altro.....  
Della Ditta.....  
con sede a.....via.....n.....  
n. telefono..... fax.....

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445.

#### DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, commi 4, 5 e 6, della l. 26/10/95 n. 447, che l'insediamento produttivo della Ditta..... sede con a.....via.....n..... esercitante l'attività di..... e di cui all'allegato n.....

allegare descrizione dell'attività così come previsto dal comma 4, art. 5, l.r. 10/08/2001 n. 13 con le modalità previste dalla Deliberazione n. VII/8313 dell'8/03/2002, in particolare secondo quanto richiesto al paragrafo della Delibera stessa "Modalità e criteri di carattere generale" :

- all'art. 4 per " Nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive";
- all'art. 5 per "Centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi"

Sulla base della valutazione eseguita ed allegata,

**il rumore rientra nei limiti fissati** dalla l. 26/10/95 n. 447 per quanto riguarda il rispetto dei limiti di immissione assoluti:

- zonizzazione acustica **approvata** con atto di consiglio comunale n. 49 del 28.11.2007
- zonizzazione non presente; quindi utilizzo dei limiti della tabella provvisoria di cui

all'art. 6 del DPCM 1/03/1991.

- il rumore rientra nei limiti** di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997 (criterio differenziale).
- il rumore non rientra nei limiti fissati** dalla l. 26/10/95 n. 447 per quanto riguarda il rispetto dei limiti di immissione assoluti:
  - zonizzazione acustica **approvata** con atto di consiglio comunale n. 49 del 28.11.2007
  - zonizzazione non presente; quindi utilizzo dei limiti della tabella provvisoria di cui all'art. 6 del DPCM 1/03/1991.
- il rumore non rientra nei limiti** di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997 (criterio differenziale).

nel caso di mancato rispetto o dei limiti di zona o del criterio differenziale, al fine di rientrare nei limiti sopra indicati, l'Azienda si impegna ad attuare gli interventi di bonifica e mitigazione acustica di cui all'art. 4 commi 3 e 4 della Delibera n. VII/8313 seduta dell' 8/03/2002, nei tempi e nei modi descritti nella nota allegato n. . . . .,

Data.....

Il Titolare o legale Rappresentante

.....

*Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(art. 47 DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i. apportate dal D. Lgs. n. 10 del 23.01.2002)

**( L. 12.07.2011, n.°106 )**  
**DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DELL'EDIFICI CIVILE**  
**ABITAZIONE**  
**ai sensi della L. 26.10.1995 n.°447 e del D.P.C.M. 05.12.1997**

Il sottoscritto ..... nato a .....  
(.....) il ..... residente in Comune di  
.....in qualità di tecnico abilitato  
in....., con sede legale nel Comune di  
..... Via ..... n. .... Consapevole delle  
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate  
dall'art. 76 del DPR n. 445/2000,

DICHIARA  
con riferimento all'edificio/i di via .....  
Comune di .....map. ....f....., sito in area posta in  
..... classe del vigente Piano di classificazione acustica comunale del sopra citato Comune, che i  
requisiti acustici previsti dalla Tab.B del D.P.C.M. 05.12.1997 vengono rispettati:

■ in base alla tipologia dei materiali utilizzati nella costruzione , i cui requisiti acustici vengono di  
seguito riportati :

**pareti esterne:** *tipologia di materiale.....mq.....Rw.....dB;*

**pareti interne** *tipologia di materiale.....mq.....Rw.....dB;*

**solette:** *tipologia di materiale.....mq.....Rw.....dB;*

**coperture:** *tipologia di materiale.....mq.....Rw.....dB;*

**infissi :***tipologia di materiale.....mq.....Rw.....dB;*

**vetri:** *tipologia e spessore.....mq.....Rw.....dB;*

**infissi opachi:** *tipologia di materiale.....mq.....Rw.....dB;*

**servizi a funzionamento continuo:** *rumore atteso.....dB; isolamento Rw.....dB;*

**servizi a funzionamento discontinuo:** *rumore atteso.....dB;isolamento Rw.....dB;*

■ in base alla equazione di calcolo utilizzata, per la suddetta valutazione, che viene di seguito  
riportata:

.....  
.....

In fede

**ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO**

<p><i>Documento ..... n.</i></p> <p>.....</p> <p><i>Rilasciato il ..... da</i></p> <p>.....</p>
---

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato alla presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata o inviata anche per fax o via telematica, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. La dichiarazione inviata per via telematica è valida se sottoscritta mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente dal Comune di ..... per l'istanza da Me formulata e per le finalità strettamente connesse, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Potrò accedere ai dati che Mi riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.